

**Stralcio con gli ordini del giorno accolti il 6 agosto u.s. dal Governo in Aula della Camera prima della votazione finale del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del DL 91/2014 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.**

La Camera,  
premessi che:

**l'articolo 13, comma 5, lettera b-bis), del decreto legge in commento elenca i principi di classificazione dei rifiuti e le modalità per stabilire se un rifiuto è pericoloso o non pericoloso. In particolare la norma modifica il D.Lgs 152/2006 (cd. Codice dell'ambiente) inserendo una parte relativa alla «Classificazione dei rifiuti» nell'Allegato D, alla Parte Quarta, recante l'elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000;**

i principi riguardanti la classificazione dei rifiuti dispongono che:

la classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella Decisione 2000/532/CE;

il rifiuto classificato con codice CER pericoloso «assoluto» è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione; tuttavia, le proprietà di pericolo, possedute dal rifiuto, devono essere determinate, al fine di procedere alla sua gestione;

il rifiuto classificato con codice CER non pericoloso «assoluto», è non pericoloso, senza ulteriore specificazione;

il rifiuto classificato con codici CER speculari, uno pericoloso ed uno non pericoloso, al fine di stabilirne la pericolosità o meno, richiede la determinazione delle proprietà di pericolo possedute, attraverso lo svolgimento di una serie di indagini;

infine la norma introduce il principio di precauzione: nel caso in cui, a seguito delle rilevazioni delle analisi chimiche, non siano noti i composti specifici del rifiuto, è necessario fare riferimento ai composti peggiori e quindi il rifiuto si classifica come pericoloso; la classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione, quindi l'applicazione del principio di precauzione è a carico del produttore del rifiuto e non delle aziende di servizi ambientali;

da svariati anni sono in corso confronti tecnici con gli operatori del settore per trovare soluzioni innovative in materia di classificazione dei rifiuti che tengano conto delle indicazioni formulate a livello europeo e delle ricadute operative e finanziarie sulle imprese di servizi ambientali,

impegna il Governo

**nell'ambito di un chiarimento con i soggetti e le categorie interessate e al fine di rendere le nuove norme sulla classificazione dei rifiuti pienamente operative, ad emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento una circolare esplicativa sulle modalità applicative della «Classificazione dei rifiuti» introdotta dall'articolo 13, comma 5, lettera b-bis).**

9/2568-AR/11. Bratti, Carrescia. **ACCOLTO**

La Camera,  
premessi che:

il decreto-legge in conversione trae origine dall'esigenza di far fronte, tra l'altro, alle emergenze legate alla tutela ambientale e alle necessità del settore agricolo, in un quadro più generale di ripresa economica e rilancio della competitività del Paese;

in tal senso sono da apprezzare le modifiche migliorative delle disposizioni atte a far fronte alla grave situazione di emergenza ambientale nel territorio compreso tra le province di Napoli e Caserta, interessato dal fenomeno dei roghi di rifiuti tossici, denominato «terra dei fuochi» al fine di ridefinire i termini delle indagini dirette sui terreni destinati all'agricoltura;

allo stesso tempo è importante che si sia stabilita un'interconnessione diretta al Sismi da parte del Corpo forestale dello Stato, al fine di contrastare le attività illecite nella gestione dei rifiuti, con particolare riferimento al territorio campano;

pur comprendendo, conseguentemente, le ottime ragioni che hanno portato a tali attenzioni, è altrettanto innegabile che gli affari della criminalità legati ad una gestione illecita dei rifiuti si sono allargati ulteriormente investendo molte altre Regioni d'Italia;

da alcuni mesi, ad esempio, è in corso un'indagine portata avanti dal comando provinciale di Foggia, il Nucleo operativo ecologico (Noe) e la direzione investigativa antimafia, coordinati dalla direzione distrettuale antimafia di Bari, su un'organizzazione criminale responsabile di un traffico illecito di rifiuti; ormai è accertato che tale organizzazione criminale prendeva i rifiuti di numerose zone della Campania e li riversava, illecitamente, in provincia di Foggia (nella Capitanata) e in quella di Barletta-Andria-Trani (Bat), nonché nei territori di Benevento e di Potenza;

negli scavi in discarica e nei terreni limitrofi, effettuati dai carabinieri del NOE insieme ai tecnici dell'ARPA, è emersa una drammatica realtà: la presenza di enormi quantità di rifiuti sotterrati in passato nelle contrade Pozzovivo e San Vincenzo, a Mola, e Martucci, tra Mola e Conversano; tra questi rifiuti, così come riportato dagli organi di stampa sono stati rinvenuti: amianto, plastiche, lamiere d'auto, resti di medicinali, carcasse di animali, materiali elettrici ed elettronici, rifiuti cimiteriali e scarti industriali;

tra gli arrestati compare una persona che figurava nella lista, consegnata alla Commissione parlamentare d'inchiesta sui rifiuti, da parte del pentito della camorra, Carmine Schiavone, a dimostrazione di una oggettiva continuità nell'azione criminale che dal territorio della Campania si sarebbe sviluppata in altre aree del meridione;

inoltre, da quanto si è appreso dalle indagini, grazie ad alcuni agricoltori compiacenti i rifiuti, erano scaricati e, in seguito bruciati, anche in terreni della Capitanata, di Potenza e di Benevento, riproponendo rischi simili a quelli che hanno così dolorosamente investito le popolazioni della cosiddetta «terra dei fuochi»;

va ricordato, a questo proposito che nella stessa relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, nella XVI legislatura, si evidenziava che «la Puglia, in virtù della vocazione prevalentemente agricola della sua economia, subisce i maggiori impatti ambientali a seguito degli illeciti connessi all'abbandono e allo sversamento illegale di rifiuti nelle aree agricole»;

da quanto premesso, appare con estrema evidenza, come la questione dei rifiuti sia una emergenza nazionale di assoluta priorità che investe la salute dei cittadini e, come dimostrato in molti casi, le stesse produzioni agricole che si riversano sulle tavole dei cittadini,

impegna il Governo

a **procedere ad una rapida attuazione del comma 6-septies dell'articolo 1 del decreto-legge n. 136 del 2013 in materia di interconnessione al Sistri da parte del Corpo forestale dello Stato**, al fine di contrastare le attività illecite nella gestione dei rifiuti, in tutte le aree del Paese, dove le indagini in corso hanno ampiamente dimostrato l'esistenza di attività illecite.

9/2568-AR/16. (Testo modificato nel corso della seduta) Di Gioia. **ACCOLTO**

La Camera,  
premesse che:

al comma 8 dell'articolo 14 si apportano due modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In particolare, la lettera *b*), aggiungendo un comma 6-bis all'articolo 256-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, esclude l'applicazione dell'articolo 256-bis (riguardante la combustione illecita di rifiuti, reato doloso comune) e dell'articolo 256 (che prevede il reato di smaltimento illecito che si realizza nello smaltire rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione) al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture *in loco* nel caso di combustione *in loco* delle stesse;

il nuovo comma 6-bis consente, quindi, la combustione di tale materiale in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari da individuare con ordinanza del Sindaco;

alcuni comuni stanno predisponendo isole ecologiche e centri di raccolta dove conferire i residui vegetali per poterli correttamente smaltire;

è tuttavia riscontrabile come la pratica di bruciare i residui colturali sia tuttora ampiamente diffusa, soprattutto per la velocità con cui si consegue l'eliminazione dei residui agricoli;

è auspicabile l'adozione di misure volte ad incoraggiare i comuni a dotarsi di centri di raccolta,

impegna il Governo

a prevedere, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, nei prossimi provvedimenti, misure apposite volte a favorire l'adozione da parte dei comuni di centri per la raccolta dei residui vegetali di sfalci e potature, nonché del materiale agricolo e forestale di ripulitura e di macchine cippatrici, così da promuovere ed incoraggiare il riutilizzo agricolo, al fine di incrementare l'uso del materiale organico nei terreni e, in subordine, da conferire ai cittadini per il riscaldamento domestico.

9/2568-AR/90. (Testo modificato nel corso della seduta) Luigi Di Maio. **ACCOLTO**

La Camera,  
premessi che:

il 17 giugno 2011, la Commissione europea ha aperto la procedura d'infrazione n. 2011/4021 nei confronti dell'Italia per la non conformità del tipo di smaltimento all'interno della discarica di Malagrotta, in violazione della direttiva 1999/31/CE, in quanto accertato che nell'invaso veniva da anni smaltito il rifiuto cosiddetto «tal quale»;

il 31 maggio del 2012, la Commissione europea ha inviato all'Italia il parere motivato relativamente alla procedura 2011/4021, rilevando come «un trattamento che consista nella mera compressione e/o triturazione di rifiuti indifferenziati da destinare a discarica, e che non includa un'adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti e la stabilizzazione della frazione organica, non è conforme alla direttiva 1999/31/CE e alla direttiva 2008/198/CE»;

il 21 marzo del 2013 la Commissione europea ha deciso di deferire l'Italia alla Corte di giustizia per non aver rispettato le prescrizioni della legislazione UE in materia di rifiuti. A causa di un'interpretazione restrittiva da parte delle autorità italiane del concetto di un sufficiente trattamento dei rifiuti, la discarica di Malagrotta a Roma e altre discariche nella regione Lazio sono riempite con rifiuti che non hanno subito il trattamento prescritto dalla legislazione UE. Le discariche che operano in violazione della legislazione UE sui rifiuti costituiscono una grave minaccia per la salute umana e per l'ambiente. Su raccomandazione del commissario per l'ambiente, Janez Potočnik, la Commissione ha deciso di deferire l'Italia alla Corte di giustizia dell'UE;

la Corte di Giustizia europea, in data 19 giugno 2014, ha affrontato la prima udienza relativa alla causa C-323/13 in merito alla procedura di infrazione 2011–4021 e che entro la fine dell'anno dovrebbe arrivare la sentenza;

la Commissione ha promosso tale causa con riferimento alla situazione in Lazio, ma con l'obiettivo generale di chiarire che – sebbene la direttiva 1999/31/CE non preveda esplicitamente l'obbligo di stabilizzare la frazione organica dei rifiuti destinati a discarica un pre-trattamento che non comprenda tale stabilizzazione non può considerarsi adeguato alla luce delle finalità di tutela dell'ambiente e della salute perseguite dalle direttive 1999/31/CE e 2008/98/CE;

il decreto-legge 91 all'articolo 14 comma 1, così come modificato dal Senato, interviene «al fine di prevenire procedure d'infrazione ovvero condanne della Corte di giustizia dell'Unione europea per violazione della normativa dell'Unione europea, e in particolare delle direttive 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, e 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, in materia di rifiuti»;

al fine di prevenire l'apertura di nuovi contenziosi con la Commissione Europea e, ove possibile di chiudere senza condanne da parte della Corte di Giustizia quelli in essere per violazione delle Direttive in materia di rifiuti, è comunque necessario approfondire il funzionamento del sistema di gestione dei rifiuti biodegradabili – con particolare riferimento alle modalità di trattamento ed alla caratterizzazione chimico-fisica del rifiuto biostabilizzato proveniente dagli impianti di trattamento meccanico biologico e da quelli di trito vagliatura – in modo da poter giungere alla definizione di limiti di accettabilità per il biostabilizzato proveniente dagli impianti di trattamento a valle della raccolta differenziata, e dunque di disporre degli elementi necessari a misurare la reale efficienza di detti processi,

impegna il Governo:

ad avviare in tutte le regioni italiane all'interno delle quali si trovano discariche nelle quali vengono conferiti rifiuti senza un adeguato trattamento preventivo – per le quali l'Italia, dunque, è esposta al rischio dell'apertura di nuove procedure d'infrazione – delle campagne d'indagine aventi come oggetto il sistema di gestione dei rifiuti biodegradabili ed in particolare le modalità di trattamento e la caratterizzazione chimico-fisica dei rifiuti biostabilizzati provenienti dagli impianti di trattamento meccanico biologico e da quelli di trito vagliatura;

a finalizzare le predette campagne d'indagine all'acquisizione delle informazioni utili alla definizione dei limiti di accettabilità per il biostabilizzato proveniente dagli impianti di trattamento a valle della raccolta differenziata e alla misurazione dell'efficienza del processo attraverso la caratterizzazione del biostabilizzato in uscita da tali impianti e dunque la determinazione dell'indice di Respirazione Dinamica e dei parametri relativi a diversi microinquinanti di natura organica (policlorobifenili, idrocarburi policiclici aromatici, diossine e furani) ed inorganica (metalli pesanti), nonché al contenuto di carbonio organico, in termini di TOC e di DOC, ed al potere calorifico.

9/2568-AR/92. Di Vita. **ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE**

La Camera,  
premesso che:

il comma 4 dell'articolo 14 del provvedimento prevede la nomina, da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di un commissario straordinario per la **realizzazione di un impianto termovalorizzatore a Salerno**;

il citato commissario entro sei mesi dalla nomina, sulla base di uno studio aggiornato relativo alla produzione di rifiuti riferito al bacino di utenza e allo stato della raccolta differenziata raggiunta e prevista alla data di attivazione dell'impianto, potrà disporre eventuali modifiche alle caratteristiche tecnologiche e alle dimensioni dell'impianto;

il commissario straordinario di cui all'articolo 14, comma 4, non è chiamato a valutare, se sulla base dello studio aggiornato, tenuto conto dei risultati che potrebbe raggiungere la raccolta differenziata, la realizzazione sia effettivamente necessaria,

impegna il Governo

a **richiedere al commissario straordinario oltre che di disporre eventuali modifiche tecnologiche dell'impianto o sul dimensionamento dello stesso, anche una valutazione, da inviare alle competenti commissioni parlamentari, sulla reale necessità della realizzazione dell'impianto**, tenuto conto dello studio aggiornato sulla base del quale il commissario sarà chiamato a prendere decisioni.

9/2568-AR/104. Silvia Giordano, Zaratti, Pellegrino. **ACCOLTO**

La Camera,  
premesso che:

la direttiva europea 1999/31/CE, come noto, stabilisce che nelle discariche non possano essere smaltiti rifiuti non trattati. Infatti la separazione dei rifiuti destinati agli invasi deve consistere in processi che, oltre a modificarne le caratteristiche al fine di ridurre il volume o la natura pericolosa e di facilitarne il trasporto o favorirne il recupero, abbiano altresì l'effetto di evitare o diminuire nel miglior modo possibile ripercussioni negative sull'ambiente nonché rischi per la salute umana;

in Italia tale direttiva comunitaria è stata recepita con il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ed attuata per ultimo dal decreto del Ministero dell'ambiente del 27 dicembre 2010;

il 6 agosto del 2013 il Ministero dell'Ambiente ha trasmesso una circolare a tutte le regioni italiane e alle province autonome di Trento e Bolzano avente ad oggetto: termine di efficacia della circolare del Ministro dell'ambiente U.prot.GAB-2009-0014963 del 30 giugno 2009. Il Ministro dell'ambiente nel merito ebbe a dichiarare: «Con questa circolare viene definitivamente chiarito quali sono i trattamenti necessari per il conferimento dei rifiuti in discarica dove non potrà arrivare mai più il cosiddetto «tal quale», anche se sottoposto a tritovagliatura. È questo un passaggio importante anche e soprattutto ai fini del raggiungimento degli obiettivi comunitari e del conseguente superamento delle procedure di infrazione che

gravano sul nostro Paese in ambito europeo. Credo sia molto importante che, con l'indispensabile supporto delle regioni e degli enti locali, su questa tematica possa immediatamente partire con forza una nuova consapevolezza ambientale. Con tutte le sue delicate implicazioni, la chiusura virtuosa del ciclo dello smaltimento dei rifiuti rappresenta un obiettivo imprescindibile per il futuro del nostro Paese.»;

il 17 giugno 2011, la Commissione europea ha aperto la procedura d'infrazione n. 2011/4021 nei confronti dell'Italia per la non conformità del tipo di smaltimento all'interno della discarica di Malagrotta, in violazione della direttiva 1999/31/CE, in quanto accertato che nell'invaso veniva da anni smaltito il rifiuto cosiddetto «tal quale»;

il 31 maggio del 2012, la Commissione europea ha inviato all'Italia il parere motivato relativamente alla procedura 2011/4021, rilevando come «un trattamento che consista nella mera compressione e/o triturazione di rifiuti indifferenziati da destinare a discarica, e che non includa un'adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti e la stabilizzazione della frazione organica, non è conforme alla direttiva 1999/31/CE e alla direttiva 2008/198/CE»;

il 21 marzo del 2013 la Commissione europea ha deciso di deferire l'Italia alla Corte di giustizia per non aver rispettato le prescrizioni della legislazione dell'Unione europea in materia di rifiuti. A causa di un'interpretazione restrittiva da parte delle autorità italiane del concetto di un sufficiente trattamento dei rifiuti, la discarica di Malagrotta a Roma e altre discariche nella regione Lazio sono riempite con rifiuti che non hanno subito il trattamento prescritto dalla legislazione dell'unione europea. Le discariche che operano in violazione della legislazione dell'Unione europea sui rifiuti costituiscono una grave minaccia per la salute umana e per l'ambiente. Su raccomandazione del commissario per l'ambiente, Janez Potočnik, la Commissione ha deciso di deferire l'Italia alla Corte di giustizia dell'Unione europea;

la Corte di giustizia europea, in data 19 giugno 2014, ha affrontato la prima udienza relativa alla causa C-323/13 in merito alla procedura di infrazione 2011–4021 e che entro la fine dell'anno dovrebbe arrivare la sentenza;

la Commissione ha promosso tale causa con riferimento alla situazione in Lazio, ma con l'obiettivo generale di chiarire che – sebbene la direttiva 1999/31/CE non preveda esplicitamente l'obbligo di stabilizzare la frazione organica dei rifiuti destinati a discarica un pre-trattamento che non comprenda tale stabilizzazione – non può considerarsi adeguato alla luce delle finalità di tutela dell'ambiente e della salute perseguite dalle direttive 1999/31/CE e 2008/98/CE;

il decreto-legge 91 all'articolo 14, comma 1, così come modificato dal Senato, interviene «al fine di prevenire procedure d'infrazione ovvero condanne della Corte di giustizia dell'Unione europea per violazione della normativa dell'Unione europea, e in particolare delle direttive 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, e 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, in materia di rifiuti»;

al fine di prevenire l'apertura di nuovi contenziosi con la Commissione europea e, ove possibile di chiudere senza condanne da parte della Corte di giustizia quelli in essere per violazione delle direttive in materia di rifiuti, è comunque necessario approfondire il funzionamento del sistema di gestione dei rifiuti biodegradabili – con particolare riferimento alle modalità di trattamento ed alla caratterizzazione chimico-fisica del rifiuto biostabilizzato proveniente dagli impianti di trattamento meccanico biologico e da quelli di trito vagliatura – in modo da poter giungere alla definizione di limiti di accettabilità per il biostabilizzato proveniente dagli impianti di trattamento a valle della raccolta differenziata, e dunque di disporre degli elementi necessari a misurare la reale efficienza di detti processi,

impegna il Governo:

**ad avviare – entro due mesi dalla conversione in legge del presente decreto – una campagna d'indagine, da condurre di intesa con l'Arpa Lazio, l'Ispra e la regione Lazio, avente come oggetto il sistema di gestione dei rifiuti biodegradabili ed in particolare le modalità di trattamento e la caratterizzazione chimico-fisica dei rifiuti biostabilizzati provenienti dagli impianti di trattamento meccanico biologico e da quelli di trito vagliatura, presenti nella regione Lazio;**

**a finalizzare la predetta campagna d'indagine all'acquisizione delle informazioni utili alla definizione dei limiti di accettabilità per il biostabilizzato proveniente dagli impianti di trattamento a valle della raccolta differenziata e alla misurazione dell'efficienza del processo attraverso la caratterizzazione del biostabilizzato in uscita da tali impianti e dunque la determinazione dell'Indice di Respirazione Dinamica e dei parametri relativi a diversi microinquinanti di natura organica (policlorobifenili, idrocarburi**

**policiclici aromatici, diossine e furani) ed inorganica (metalli pesanti), nonché al contenuto di carbonio organico, in termini di TOC e di DOC, ed al potere calorifico;**

**a predisporre e rendere pubblica nei siti istituzionali degli enti coinvolti una relazione con i risultati dell'indagine** – indicativamente prima della sentenza relativa alla causa C-323/13 – **e ad inviare detta relazione alla Commissione europea e alla Corte di giustizia;**

**a prevedere** – laddove la Corte di giustizia europea dovesse confermare quanto sostenuto dalla Commissione e al fine di prevenire nuove procedure d'infrazione ovvero condanne della Corte stessa – **la realizzazione per tutte le regioni italiane dell'attività di indagine sopradescritta.**

9/2568-AR/**113**. Mannino. **ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE**

La Camera,  
premessò che:

all'articolo 14 comma 2 viene prolungata la durata del contratto che lega il Ministero dell'ambiente e Selex fino al 31 dicembre 2015;

il 21 luglio proprio Selex Service Management, società controllata di Finmeccanica Selex Es, ha comunicato al Ministero dell'ambiente l'intenzione di non proseguire la propria attività nell'ambito del programma Sistri oltre la scadenza contrattuale del 30 novembre prossimo,

impegna il Governo

**al fine di non provocare l'interruzione del sistema di tracciabilità dei rifiuti pericolosi, ad attivarsi immediatamente per avviare nuova procedura di affidamento**, rispettando quanto previsto nel codice degli appalti con meccanismi che garantiscano trasparenza e legalità, prevedendo nel contenuto del nuovo assetto contrattuale anche l'applicazione di nuove e più efficienti tecnologie.

9/2568-AR/**138**. Terzoni. **ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE**

La Camera,  
premessò che:

il comma 4 dell'articolo 14 del provvedimento in esame prevede la nomina, da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di un **commissario straordinario per la realizzazione di un impianto termovalorizzatore a Salerno**;

il citato commissario, entro sei mesi dalla sua nomina, sulla base di uno studio aggiornato relativo alla produzione di rifiuti riferito al bacino di utenza e allo stato della raccolta differenziata raggiunta e prevista alla data di attivazione dell'impianto, deve disporre le modifiche tecnologiche e il dimensionamento dell'impianto;

nella stesura del piano aggiornato non è fatta menzione del coinvolgimento dei comuni interessati alla realizzazione dell'impianto termovalorizzatore,

impegna il Governo

**a favorire che nella definizione dello studio aggiornato siano coinvolti il comune nel cui territorio ricade l'impianto e i comuni confinanti e contigui.**

9/2568-AR/**139**. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Tofalo, Silvia Giordano. **ACCOLTO**

La Camera,  
premessò che:

l'articolo 191 comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede che «ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del



servizio nazionale della protezione civile, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi»;

**l'articolo 14, comma 1, del decreto in esame, così come modificato dal Senato, riconosce la possibilità al presidente della Giunta regionale del Lazio ovvero il sindaco di uno dei comuni presenti nel territorio della regione Lazio, di adottare ordinanze contingibili e urgenti, con le quali disporre forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti, compresa la requisizione in uso degli impianti;**

impegna il Governo

a **relazionare in Parlamento, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, sulla procedura di infrazione 2011\_4021 causa C-323/13;**

a **vigilare affinché le ordinanze contingibili ed urgenti, previste dall'articolo 14 comma 1 del decreto in esame, siano realmente: adeguate ad affrontare la situazione di rischio; temporanee in quanto valevoli per un limitato periodo di tempo; proporzionali al fine di minimizzare l'effetto a carico dei soggetti destinatari della misura; motivate dalla situazione di necessità ed urgenza; eccezionali in quanto il pericolo che si affronta viene considerato imprevedibile; effettive in quanto si richiede un intervento amministrativo immediato.**

9/2568-AR/**146**. Vignaroli, Loreface. **ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE**

La Camera,

considerato che:

l'articolo 14 disciplina le modalità per adottare un intervento di semplificazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), da adottare entro il 31 dicembre 2014 e fissa al 31 dicembre 2015 il termine finale di efficacia del contratto per la concessione del servizio di realizzazione, gestione e manutenzione del SISTRI disponendo, nel contempo l'avvio delle procedure di affidamento della nuova concessione del servizio medesimo. Viene, altresì, disciplinato il pagamento dei costi di produzione consuntivati alla concessionaria del servizio;

è opportuno addivenire a procedure più semplici e più efficaci, differendo i termini per l'entrata in operatività definitiva e sospendendo contestualmente, per tutto il periodo di sperimentazione, ogni onere contributivo a carico delle imprese,

impegna il Governo:

a **prevedere, in sede di emanazione dei decreti ministeriali di attuazione, relativi al sistema SISTRI, di cui all'articolo 14 del provvedimento in esame, nell'ambito di una reale semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico delle imprese:**

- **una proroga del cosiddetto «doppio regime» cartaceo e informatico;**
- **sospensione dell'applicabilità delle sanzioni;**
- **riduzione degli oneri a carico delle imprese.**

9/2568-AR/**168**. Vignali, De Girolamo, Alli, Bernardo, Dorina

Bianchi, Bosco, Calabrò, Cicchitto, Garofalo, Leone, Minardo, Misuraca, Pagano, Piccone, Piso, Pizzolante, Roccella, Saltamartini, Sammarco, Scopelliti, Tancredi. **ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE**

La Camera,  
premesso che:

**il comma 2-bis dell'articolo 11, introdotto durante l'esame al Senato, dispone l'entrata in vigore immediata della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 2 del 2012, per la commercializzazione dei sacchetti in plastica non biodegradabile;**

la disposizione in questione è stata introdotta in un decreto che si pone l'obiettivo di superare le numerose procedure di infrazione a carico dell'Italia nel disallineamento tra normativa italiana e normativa UE; tuttavia l'iniziativa italiana che insiste nell'intenzione di porre un divieto assoluto e indiscriminato alla commercializzazione di sacchetti monouso in plastica che non risultino compatibili con l'unico standard della «compostabilità» è da tempo oggetto di una procedura d'infrazione da parte della UE, ad oggi non ancora conclusa;

la norma in titolo non metterebbe al riparo l'Italia dall'apertura di una nuova procedura d'infrazione e, al contempo, esporrebbe al rischio di chiusura le imprese interessate, con una perdita di migliaia di posti di lavoro, stimati tra i 5000 e gli 8000,

impegna il Governo

a **valutare gli effetti applicativi della norma richiamata in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a promuovere un'evoluzione graduale del settore.**

9/2568-AR/170. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Dorina Bianchi, De Girolamo, Alli, Bernardo, Bosco, Calabrò, Cicchitto, Garofalo, Leone, Minardo, Misuraca, Pagano, Piccone, Piso, Pizzolante, Roccella, Saltamartini, Sammarco, Scopelliti, Tancredi, Vignali. **ACCOLTO**